

REGOLAMENTO

della

CONSULTA PER LA GESTIONE DEL TERRITORIO

Articolo 1 - Competenze

La Consulta per la Gestione del Territorio è l'organo ordinario di consulenza tecnica del Comune in materia edilizia ed urbanistica. Esprime i propri pareri, meramente facoltativi, non obbligatori e non vincolanti, in ordine alla qualità progettuale delle opere edilizie, con particolare riguardo alla compatibilità e all'armonizzazione con le valenze ambientali ed architettoniche cui l'intervento si riferisce.

I pareri riguardano in particolare:

- ⇒ istanze tese all'ottenimento di Permessi di Costruire;
- ⇒ istanze tese all'ottenimento di Permessi di Costruire in Sanatoria;
- ⇒ strumenti urbanistici attuativi, nonché pratiche o situazioni che riguardano la viabilità;
- ⇒ varianti generali o specifiche del Piano di Governo del Territorio;
- ⇒ varianti al Regolamento Edilizio Comunale.

Fatte salve eventuali specifiche disposizioni dettate dallo Statuto Comunale, la Consulta per la gestione del Territorio, a seguito di richiesta dei competenti Organi Comunali o del Responsabile del Settore Territorio Ambiente, esprime, altresì, il proprio parere in merito ai progetti di opere pubbliche, alle proposte di piani attuativi sia d'iniziativa pubblica, che d'iniziativa privata.

Il parere della Consulta per la Gestione del Territorio non essendo vincolante, il Responsabile del Settore può motivatamente discostarsene; in tali fattispecie la motivazione deve costituire parte integrante e sostanziale del provvedimento cui il parere si riferisce.

Articolo 2 - Composizione

La Consulta del Territorio è composta da sette membri di cui almeno tre esperti in materia urbanistico-edilizia ed in possesso di diploma di laurea in Architettura o Ingegneria e due esperti in materia urbanistico-edilizia in possesso di diploma di geometra o equipollente.

Le funzioni di Presidente sono assunte da uno degli esperti in materia urbanistico-edilizia.

Partecipano alle sedute della Consulta per la Gestione del Territorio senza diritto di voto, il Responsabile del Settore Territorio Ambiente o suo delegato, che assume le funzioni di segretario verbalizzante.

Articolo 3 - Nomina e durata

Il Sindaco sceglie il presidente e altri quattro membri e ne provvede alla nomina individuando gli altri due scelti su indicazione dei capigruppi della minoranza consiliare.

I componenti della Consulta per la Gestione del Territorio rimangono in carica fino alla scadenza del mandato dell'Amministrazione Comunale che li ha nominati.

Le dimissioni da commissario della Consulta, indirizzate al Sindaco, devono essere immediatamente assunte al protocollo del Comune. Esse sono irrevocabili, senza necessità di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

In caso di dimissioni di un commissario, il Sindaco provvede entro trenta giorni alla sua nomina, in sostituzione, secondo il rapporto di cui al presente articolo 3, il Sindaco ne dà comunicazione al presidente ed in caso di dimissioni di questo al vicepresidente.

Articolo 4 – Incompatibilità di nomina

Non possono essere nominati commissari della consulta coloro che non si trovano in condizioni di ineleggibilità e incompatibilità previste dalla legge per i Consiglieri Comunali.

Non possono essere commissari, i rappresentanti di Organi, Istituzioni ed Enti ai quali per legge è demandato un parere specifico ed autonomo in uno o più procedimenti di competenza della Consulta.

Non possono far parte dei componenti della Consulta il Sindaco, gli Assessori ed i Consiglieri Comunali.

Le cause di incompatibilità sopravvenute, possono essere rimosse nei modi e nei termini previsti dalla legge.

Articolo 5 - Funzionamento

La prima seduta della Consulta per la Gestione del Territorio dovrà essere convocata entro il trentesimo giorno successivo alla data di notifica della nomina.

In tale seduta i commissari, eleggono al loro interno un Vice-Presidente che ha il compito di coadiuvare il Presidente e di sostituirlo in caso di assenza.

La Consulta per la Gestione del Territorio, si riunisce in seduta su convocazione del Presidente, il quale provvede con avviso a mezzo mail, almeno cinque giorni lavorativi prima della data fissata, indicandovi orario ed ordine del giorno.

In via eccezionale e per casi di urgenza, l'ordine del giorno, può essere integrato fino a al giorno antecedentemente fissato per la riunione.

Per la validità delle sedute della Consulta dovranno essere presenti oltre al Presidente (o suo Vice), almeno altri tre membri.

I pareri della Consulta sono espressi a maggioranza di voti palesi; in caso di parità il voto del Presidente, determina la maggioranza.

I componenti della Consulta per la Gestione del Territorio hanno l'obbligo di astenersi dal prendere parte ai lavori della Consulta quando sono direttamente interessati o siano interessati loro congiunti ed affini sino al quarto grado civile.

Le sedute della Consulta per la Gestione del Territorio non sono pubbliche.

Il Presidente, quando sia ritenuto utile all'esame dei singoli oggetti dell'ordine del giorno, può invitare a partecipare alle sedute della Consulta, Assessori, Consiglieri, esperti interni od esterni agli uffici comunali, per illustrare e dare eventualmente spiegazioni sull'argomento in esame.

E' possibile far altresì partecipare il progettista e/o suoi delegati, limitatamente alla necessità di acquisire chiarimenti e approfondimenti su specifici progetti o su argomenti in esame.

Di ciascuna seduta viene redatto verbale a cura del Segretario. Il verbale, al fine dell'attestazione di autenticità, deve essere firmato da tutti i membri presenti. Il verbale deve riportare il testo del parere reso dalla Consulta per la Gestione del Territorio. Qualora i componenti ne facciano precisa richiesta al Presidente, i loro interventi vengono riportati a verbale.

L'Amministrazione Comunale si occupa della conservazione dei verbali in apposita raccolta, a cui sarà garantito l'accesso ai diretti interessati, mediante visura od estrazione in copia, nel rispetto della normativa vigente in materia di accesso ai documenti amministrativi.

Articolo 6 - Decadenza, rimozione e sospensione

Le cause di incompatibilità previste dall'articolo quattro, sia che esistano al momento della nomina sia che sopravvengano ad essa, comportano la decadenza dalla carica di componente della Consulta per la Gestione del Territorio.

I membri nominati, che senza giustificato motivo rimangono assenti per più di tre sedute consecutive o di cinque sedute nel corso dell'anno solare, decadono automaticamente dall'incarico.

In tali casi, il segretario nel darne atto nel verbale, informa il Sindaco, che provvederà, entro trenta giorni, alla surroga del componente decaduto.

Con atto di revoca, i componenti della Consulta per la Gestione del Territorio, possono essere rimossi quando compiano atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge o per gravi motivi di ordine pubblico. In attesa di rimozione, il Presidente, qualora sussistano motivi di grave ed urgente necessità, può sospendere i componenti della Consulta per la gestione del Territorio.

Articolo 7 – Disposizioni finali

Per quanto non previsto nel presente regolamento, si farà riferimento alle norme di Legge.